

PICCOLA GUIDA
PER NON COMMETTERE
COSTOSE DIMENTICANZE
IL REGIME
DEI CONTRIBUENTI MINIMI

FINANZIARIA 2008 INTERESSANTI NOVITÀ PER GLI PSICOLOGI

Fabrizio Del Franco, *Dottore commercialista*

Interventi sulle imposte dirette ed altre agevolazioni

Al fine di favorire le aggregazioni tra professionisti, agli studi professionali associati con almeno 4 e non più di 10 professionisti viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% dei costi per l'acquisizione di determinati beni o per l'ammodernamento, la manutenzione e la ristrutturazione degli immobili utilizzati. Il credito è utilizzabile in compensazione (art. 1 co. 70-76).

Dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2008 il reddito complessivo si calcola sommando i redditi di ogni categoria e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni ed imprese commerciali (art. 1 co. 29-30).

Le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e da partecipazione in S.n.c. e S.a.s. residenti possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con aliquota del 27,5%.

Ai titolari di contratti di locazione di immobili adibiti a prima casa spetta una detrazione pari a € 300,00 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 e pari a € 150,00 se il reddito complessivo supera € 15.493,71. Inoltre ai giovani di età compresa tra il 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione di un immobile da destinare a prima casa, per il primi tre anni di locazione spetta una detrazione di € 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 (dal 2007) (art. 1 co. 9-10).

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti da assegni periodici corrisposti dal coniuge è prevista una detrazione pari a

€ 1.725,00 se il reddito complessivo non supera € 7.500,00. Tale importo diminuisce al crescere del reddito complessivo e si azzerà per redditi superiori a € 55.000,00 (dal 2007) (art. 1 co. 11-12). In presenza di almeno 4 figli a carico ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di € 1.200,00 (dal 2007) (art. 1 co. 15-16).

È stata estesa anche al 2007 la detrazione delle spese per la frequenza di asili nido, pari al 19% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 632 annui di spesa per figlio (dal 2007) (art. 1 co. 201).

È stato elevato a € 4.000,00 il limite di spesa per interessi passivi e oneri accessori per mutui stipulati per acquisto della abitazione principale su cui calcolare la detrazione del 19% (dal 2007) (art. 1 co. 202).

È stata introdotta una detrazione per spese di aggiornamento e formazione professionale pari al 19% delle spese documentate fino ad un massimo di spesa di € 500,00 sostenute dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado (dal 2008) (art. 1 co. 207).

È riconosciuta una detrazione IRPEF pari a 19% sulle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico per un importo non superiore ad € 250,00 (dal 2008) (art. 1 co. 309).

Sono state prorogate fino al 31.12.2010 (art. 1 co. 17-19, co. 20-24 e 286):

- la detrazione IRPEF del 36% sulle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nei limiti di € 48.000,00 per ogni unità immobiliare da ripartire il 10 quote annuali di pari importo;

- la detrazione IRPEF pari al 55% sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici;
- la detrazione del 20% sulle spese documentate per l'acquisto di frigoriferi nuovi di classe energetica non inferiore ad A+ su un massimo di spesa pari a € 200,00 per ciascun apparecchio; di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica (tra 5 e 90 kw) su un massimo di spesa pari a € 1.500,00; di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza compresa tra 7,5 e 90 kw su un massimo di spesa pari a 1.500 euro.

Sono previsti contributi per collaboratori coordinati e continuativi e per collaboratori a progetto per le spese documentate relative all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica sostenute entro il 31 dicembre 2008 (art. 2 co. 513).

Regime dei contribuenti minimi

La Manovra Finanziaria per il 2008, ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2008 un nuovo regime semplificato per le persone fisiche che esercitano attività professionale e di impresa denominato "Regime dei contribuenti minimi", disciplinato all'articolo 1 dal comma 96 al comma 117.

Possono accedere al nuovo regime gli Psicologi che nell'anno solare precedente:

1. abbiano conseguito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
2. non abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori a progetto.

È altresì richiesto che nel triennio

precedente non abbiano acquistato, anche in leasing, beni ammortizzabili di importo superiore a 15.000 euro (comma 96).

Gli Psicologi che esercitino individualmente la professione e contemporaneamente detengano quote di partecipazione in società di persone o associazioni costituite per l'esercizio della professione, non possono accedere al nuovo regime (comma 99).

I contribuenti minimi sono esonerati dall'obbligo di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dunque non devono addebitarla in fattura né possono detrarre l'IVA sugli acquisti. Non sono obbligati alla tenuta dei registri obbligatori IVA ai sensi del DPR 633/72, alla dichiarazione e comunicazione annuale IVA e all'invio dell'allegato clienti e fornitori. Permane l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e sulle fatture emesse dovrà annotarsi che trattasi di "operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100 della legge finanziaria per il

2008" (comma 100, comma 109).

Ai fini delle imposte sui redditi i contribuenti minimi sono esonerati dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili, non sono soggetti agli studi di settore né ai parametri, non sono soggetti all'Imposta sui Redditi per le Attività Produttive (IRAP) (comma 104), ma devono versare una imposta sostitutiva dell'Imposta sui Redditi per le Persone Fisiche (IRPEF) e delle addizionali IRPEF pari al 20% del reddito conseguito (comma 105). Le ritenute subite dal contribuente minimo si considerano effettuate a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105, come specificato all'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 02/01/2008.

Gli Psicologi che iniziano l'attività professionale nell'anno 2008, ove presumano di rispettarne i requisiti, devono comunicarlo nella comunicazione di inizio attività mediante il modello AA9 (comma 98).

Per gli Psicologi già in attività che possiedono i requisiti sopra illustrati,

varrà il comportamento concludente per cui naturalmente rientreranno nell'applicazione del nuovo regime senza necessità di alcuna comunicazione.

L'applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta la rettifica dell'IVA già detratta sugli acquisti di beni ammortizzabili effettuati negli anni precedenti. Il versamento dell'IVA già detratta può avvenire in un'unica soluzione o in cinque rate (comma 101).

Il regime cessa di avere applicazione qualora venga meno uno dei requisiti sopra illustrati e dall'anno stesso in cui i compensi percepiti superano il limite di 30.000 euro di oltre il 50% (comma 111).

In caso di passaggio dal regime agevolato al regime ordinario la legge vincola il professionista al regime ordinario per il triennio successivo (comma 110). Si consiglia in ogni caso di contattare il proprio consulente di fiducia per ottenere maggiori delucidazioni e per valutare l'opportunità di aderire al nuovo regime. ■

FATTURAZIONE: DOMANDE E RISPOSTE

Vorrei sapere se per un progetto di consulenza scolastica sulla prevenzione del disagio in età evolutiva, in cui sono compresi corsi per docenti e genitori per tematiche in oggetto va calcolata l'IVA sulla emissione di fattura.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta generale gravante sui consumi che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o di arti e professioni nonché alle importazioni da chiunque effettuate (art. 1 DPR 633/72).

Generalmente, un'operazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA quando sussistono contemporaneamente i seguenti tre requisiti:

- oggettivo: devono trattarsi di cessioni di beni o di prestazioni di servizi;
- soggettivo: devono essere effettuate da imprese, artisti e professionisti, nell'esercizio dell'attività;
- territoriale: devono essere effettuate nel territorio italiano.

Se manca uno soltanto di questi requisiti, l'operazione è esclusa da IVA.

Il fatto di rientrare nel campo di applicazione dell'IVA non significa però, automaticamente, che l'operazione è soggetta ad IVA. Ciò si verifica solo nel caso di operazioni considerate imponibili.

In molti casi, tuttavia, l'operazione pur rientrando nel campo di applicazione dell'IVA per la presenza dei requisiti suddetti, può non essere soggetta a tassazione, in quanto viene considerata esente o non imponibile.

Pertanto ai fini IVA, è possibile distinguere le operazioni nelle categorie sottoelencate operazioni imponibili: sono soggette ad IVA, consentono generalmente la detrazione di imposta da imposta e determinano una serie di adempimenti;

operazioni escluse o fuori campo o non soggette: sono sempre estranee all'applicazione dell'IVA, in quanto prive di uno dei requisiti suddetti;

operazioni esenti: non sono soggette ad IVA per espressa disposi-

zione di legge;

operazioni non imponibili: non sono soggette ad IVA, in quanto rivolte verso Stati esteri.

In considerazione di quanto esposto e tenendo conto dei riferimenti esposti nel quesito con l'ipotesi che la prestazione descritta nello stesso possiamo affermare che in base al D.P.R. 633/72 la suddetta prestazione di servizi è una prestazione che soddisfa i requisiti generali suddetti e che rientra quindi nel campo di applicazione dell'IVA.

Inoltre la prestazione in esame è considerata un'operazione di tipo imponibile IVA e quindi assoggettata all'aliquota ordinaria del 20%.

(Paolo De Angelis)

Da vari anni esercito la professione di psicologa e psicoterapeuta fatturando regolarmente, con partita iva. Accanto a questa mia attività

clinica, da circa un mese collaboro con una rivista di psicologia rivolta ai non addetti ai lavori, di carattere divulgativo e venduta in edicola, scrivendo articoli su temi e argomenti attinenti alla psicologia. La domanda che vi pongo è se io debba considerare questa attività autoriale per la rivista nell'ambito delle prestazioni professionali (e quindi rilasciare fattura per il compenso) o se, invece, questa vada considerata una collaborazione in altro ambito (che non richiede quindi fatturazione). Nel caso poi rientrasse nelle prestazioni professionali che richiedono fattura, quale tipologia di fatturazione va applicata (con IVA, senza IVA, con ritenuta d'acconto ect. etc)?

Le attività svolte dallo psicologo possono distinguersi in:

- attività di natura "sanitaria" che fanno riferimento a quelle prestazioni erogate dallo psicologo rivolte alla cura dell'individuo, del gruppo, della comunità (mediante attività di prevenzione, diagnosi, cure di riabilitazione, cure di sostegno in ambito psicologico),
- attività di natura "commerciale" che si riferiscono alle prestazioni di natura consulenziale (pareri, selezione del personale etc.).

Entrambe possono essere diversamente svolte e pertanto l'attività autoriale da Lei svolta può rientrare in quelle professionali in quanto attinente anche per materia.

Relativamente alla fatturazione può svolgere la Sua attività come dipen-

dente (pubblico o privato), ovvero come libero professionista.

Nel primo caso non necessita di aprire la partita Iva, obbligo cui invece è vincolato nel secondo caso. Accanto a queste due ripartizioni principali può essere annoverata anche la forma del contratto a collaborazione coordinata e continuativa.

Mediante tale contratto il collaboratore-psicologo non è tenuto ad aprire la partita Iva. Sarà invece necessaria l'apertura della posizione previdenziale presso la Cassa di Previdenza degli psicologi.

Con la riforma Biagi sono state altresì introdotte le collaborazioni a progetto, ma la stessa norma che le ha introdotte prevede che coloro i quali siano iscritti negli Albi professionali ne siano esclusi (art. 61 del decreto attuativo della Legge 30/2003).

Ritengo inoltre sia preclusa la forma della collaborazione occasionale per coloro i quali siano iscritti in Albi Professionali.

Nel caso in cui, d'accordo con il Suo committente, il rapporto di collaborazione per una rivista fosse inquadrato come lavoro autonomo, nella fattura emessa a fronte delle prestazioni erogate, andrà calcolata l'IVA al 20% ed evidenziata la ritenuta d'acconto pari al 20% dell'onorario.

(Fabrizio Del Franco)

Ho l'opportunità di firmare entro pochi giorni un contratto a progetto della durata di sei mesi presso una Casa di Accoglienza,

in veste di Psicologa. Vorrei avere delucidazioni circa l'iter da seguire ed eventuali approvazioni da parte dell'Ordine prima di procedere con la firma del contratto.

Il tipo di contratto esposto nel quesito (contratto a progetto) è una tipologia di contratto prevista dalla legge n. 30/2003 la cosiddetta Legge Biagi

Nella stessa legge e, precisamente all'articolo 61 è chiarito che gli iscritti ad albi professionali che vogliono svolgere prestazioni professionali per le quali è richiesta obbligatoriamente l'iscrizione ai suddetti Albi non possono sottoscrivere contratti a progetto.

Sulla base di quanto suesposto e venendo al quesito in esame possiamo dire che non è possibile svolgere la prestazione descritta in qualità di Psicologa (per la quale è richiesta l'iscrizione all'Albo di appartenenza).

La stessa prestazione avendo un carattere continuativo per un periodo di sei mesi non può neanche essere considerata di tipo occasionale, in quanto la stessa legge Biagi prevede per questo tipo di prestazioni la coesistenza di due requisiti importanti

- 30 gg. di attività per anno e per committente
- € 5.000,00 per importo annuo massimo per committente.

La stessa prestazione dovrà quindi essere svolta con apertura di partita IVA e l'emissione di regolare fattura come previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 633/72.

(Paolo De Angelis)